

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1901-bis

DISEGNO DI LEGGE (*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITA

(COSTA)

CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(COMINO)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

—

Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

(Già articoli da 1 a 33, 35 e 36 del disegno di legge n. 1901, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 10 marzo 1995)

(*) Deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1995.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « banca di dati », qualsiasi insieme di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per « trattamento », qualunque operazione, svolta con o senza l'aiuto di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per « dato personale », qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica od ente, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per « titolare », la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per « responsabile », la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od

organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per « interessato », la persona fisica, la persona giuridica o l'ente cui si riferiscono i dati personali;

g) per « comunicazione », il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per « diffusione », il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per « dato anonimo », il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per « blocco », la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per « Garante », l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 19.

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato, ad eccezione di quello posto in essere da persone fisiche, a fini esclusivamente personali, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alle disposizioni della presente legge limitatamente ai dati registrati in una banca di dati o che, all'atto della raccolta o nel corso di una successiva operazione, sono suscettibili di essere registrati in una banca di dati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, il trattamento nel territo-

rio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo.

4. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 33 della presente legge, ovvero sui dati destinati in base alla legge a confluirci, nonché in virtù della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dall'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia.

5. La presente legge non si applica, altresì, al trattamento di dati personali di cui sia titolare un soggetto pubblico, effettuato in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento e finalizzato alla protezione di interessi concernenti:

a) la difesa o la sicurezza dello Stato;

b) la pubblica sicurezza;

c) la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati.

6. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 6 e 20, le disposizioni degli articoli 4 e 7, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai trattamenti di dati personali esclusi dal

campo di applicazione della presente legge ai sensi dei commi 4 e 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 7 si applicano altresì ai trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche ed enti non è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 4, primo periodo, 11, comma 1, lettera *b*), numero 1), e 18.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 3.

(Legittimità del trattamento).

1. La pubblica amministrazione e gli enti pubblici possono procedere al trattamento di dati personali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, solo se necessario per lo svolgimento dei relativi compiti o funzioni.

2. Il trattamento di dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici è consentito solo con il consenso espresso dell'interessato. Salvo quanto stabilito nell'articolo 5 e nel capo IV, il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, ovvero di misure precontrattuali prese su richiesta di quest'ultimo;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica;

e) è effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di persone fisiche e giuridiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato.

3. Il consenso dell'interessato può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

ART. 4.

(Requisiti dei dati personali).

1. I dati personali oggetto di trattamento debbono essere:

a) trattati in modo lecito e corretto;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 5.

(Categorie particolari di dati).

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o altri credo e le opi-

nioni politiche possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. I dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, o che professano altri credo, ovvero lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2, i dati personali idonei a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze alcoliche o intossicanti, i comportamenti e le caratteristiche sessuali o comunque concernenti lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento senza il consenso dell'interessato da parte di esercenti le professioni sanitarie, di organismi sanitari pubblici o di enti previdenziali, per esclusive finalità di tutela dell'incolumità fisica o della salute di singoli o della collettività, e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili al perseguimento delle medesime finalità.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 16, comma 2, il trattamento dei dati indicati nel comma 1 ad opera della pubblica amministrazione o di enti pubblici è consentito solo se risulta indispensabile per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, e se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati dei quali è indispensabile il trattamento, le finalità perseguite e le precise operazioni del trattamento autorizzate.

4. I dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, possono essere oggetto di trattamento soltanto in riferimento a banche di dati individuate per legge, di cui sia titolare un soggetto pubblico, nei limiti di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione di cui al comma 1 non sono richiesti quando il trattamento dei dati di

cui al presente articolo è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).

6. Coloro che esercitano l'attività assicurativa possono essere autorizzati dal Garante, sulla base di adeguate garanzie, a trattare i dati personali relativi allo stato di salute, quando il trattamento è indispensabile per l'accertamento o per la prevenzione di illeciti connessi alla medesima attività.

ART. 6.

(Limiti all'utilizzabilità di dati personali).

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può avere per unico fondamento un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c).

ART. 7.

(Sicurezza dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche della banca di dati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di protezione, il rischio di una distruzione o perdita, anche accidentale, di un accesso non autorizzato o di un trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure minime di protezione da adottare ai fini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con successivo decreto da adottare nelle medesime forme di cui al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure di cui al medesimo comma 2 sono adeguate in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. Ulteriori ed analoghi adeguamenti sono apportati successivamente, nelle medesime forme di cui al comma 2, ad intervalli di regola non inferiori, ciascuno, ad un biennio.

4. Se per qualsiasi causa cessa il trattamento dei dati, il titolare è tenuto a notificare preventivamente al Garante la distruzione dei dati, la loro cessione ad altro titolare, o la conservazione per i fini indicati nell'articolo 2, comma 1. L'eventuale cessione dei dati ad altro titolare è priva di effetti se consente un trattamento per finalità incompatibili con gli scopi in base ai quali i dati sono raccolti ovvero se è compiuta in violazione di altre disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali.

5. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

6. Agli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applicano le regole tecniche stabilite dall'alto funzionario dello Stato cui siano attribuite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

ART. 8.

(Notificazione).

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne previa notificazione al Garante.

2. La notificazione di cui al comma 1 può riguardare uno o più trattamenti aventi finalità correlate, deve contenere la sottoscrizione del notificante e del responsabile del trattamento autenticate nei modi di legge e deve indicare:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati alle quali si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) le categorie di misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;

g) il tempo previsto per la conservazione e per la comunicazione o diffusione dei dati;

h) il nome e il domicilio o la residenza del responsabile del trattamento.

3. In difetto di indicazione del responsabile del trattamento è ritenuto tale il notificante.

4. Ogni variazione inerente al contenuto della notificazione deve essere preventivamente comunicata al Garante mediante nuova notificazione.

5. Salvo che riguardi taluno dei dati di cui all'articolo 5, il trattamento dei dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ovvero concernente persone giuridiche o enti, non è soggetto all'obbligo di notificazione.

6. I soggetti tenuti ad iscriversi o che vanno annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono effettuare le notificazioni di cui al presente

articolo e all'articolo 18 per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 3.

7. Qualora riguardi taluno dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, il trattamento non può essere iniziato prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla data della notificazione. Durante tale termine, ovvero successivamente, il Garante può disporre opportune verifiche e l'adozione di misure o accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare è tenuto ad adottare.

ART. 9.

(Responsabile del trattamento).

1. Qualora il titolare intenda procedere alla designazione di un responsabile del trattamento, la scelta deve cadere su soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare. Quest'ultimo è tenuto, anche tramite verifiche periodiche, a vigilare circa la puntuale osservanza delle predette disposizioni.

2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili del trattamento più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

3. I compiti affidati al responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 10.

(Informazioni al momento della raccolta).

1. La persona presso la quale sono raccolti dati personali deve essere previamente informata circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze, nei suoi confronti o nei confronti dell'interessato, di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 11;

f) il nome e il domicilio o la residenza del titolare del trattamento e, se designato, del relativo responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni da parte di organi pubblici.

3. Nei casi in cui il trattamento presuppone il consenso dell'interessato, questo deve intendersi validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica, e se è stato osservato il disposto del comma 1.

ART. 11.

(Diritti dell'interessato).

1. L'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso al registro di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, e di essere informato al contempo su quanto indicato all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b);

b) di ottenere, a cura del responsabile del trattamento, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi;

simi dati e della loro origine, nonché dei criteri che sono alla base dell'elaborazione e delle altre operazioni del trattamento;

2) la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5) la cancellazione dei dati utilizzati al fine di invio di corrispondenza o materiale pubblicitario;

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. L'accesso previsto dal comma 1, lettera a), è gratuito. La richiesta di cui alla lettera b), numero 1), del medesimo comma 1, può essere rinnovata nei confronti del medesimo trattamento, salvo che sussistano giustificati motivi, con scadenze non inferiori a novanta giorni. Per ciascuna richiesta di cui alla medesima lettera b), numero 1) del comma 1, può essere chiesto all'interessato un contributo spese, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 21, comma 3.

3. In riferimento ai dati personali concernenti persone decedute, i diritti previsti dal presente articolo possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Per le richieste al responsabile del trattamento e per quanto previsto dal

comma 1, lettera *a*), l'interessato può delegare, per iscritto, persone fisiche o associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

ART. 12.

(Limiti).

1. I diritti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b*) e *c*), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *d*), esegue le necessarie verifiche nei modi di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, indica le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.

3. La comunicazione all'interessato di dati personali di carattere sanitario può essere effettuata solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

CAPO IV

COMUNICAZIONE
E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 13.

*(Legittimità della comunicazione
e della diffusione).*

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o dalla normativa comunitaria;

d) nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

e) se i dati attengono allo svolgimento di attività economiche da parte di persone fisiche e giuridiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato.

2. Agli effetti della presente legge, non è considerata comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

ART. 14.

(Divieti).

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità

diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 8.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 22, commi 6 e 7.

ART. 15.

(Comunicazione e diffusione di dati nell'ambito o da parte della pubblica amministrazione).

1. La pubblica amministrazione e gli enti pubblici possono comunicare o diffondere i dati personali da loro trattati quando la comunicazione o diffusione è prevista da norme di legge o di regolamento, o risulti comunque necessaria per lo svolgimento dei compiti o funzioni delle amministrazioni interessate. In quest'ultimo caso, le medesime amministrazioni ne danno comunicazione al Garante il quale può, con provvedimento motivato, vietare la comunicazione o diffusione quando risultano violate le disposizioni della presente legge.

2. La comunicazione o diffusione dei dati personali di cui al comma 1 nei confronti di privati o di enti pubblici economici è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 16.

(Comunicazione e diffusione dei dati sanitari).

1. La comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

è ammessa con il consenso scritto dell'interessato oppure se indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi.

2. Il Garante può autorizzare la comunicazione di taluno dei dati di cui al comma 1, concernenti uno o più soggetti, tra strutture determinate, oppure di singole specie di dati relativi a talune categorie di soggetti tra strutture specializzate, quando sia indispensabile per scopi di prevenzione e cura sia dell'interessato che di altri soggetti o della collettività. L'autorizzazione è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), la diffusione dei dati personali sanitari è vietata.

ART. 17.

(Eccezioni ai divieti).

1. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) quando siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano necessarie per scopi concernenti la difesa dello Stato, la prevenzione o l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO V

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI OLTRE FRONTIERA

ART. 18.

(Principi).

1. Il titolare che intenda trasferire anche temporaneamente fuori del territorio

nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali oggetto di trattamento, è tenuto a darne preventiva notificazione al Garante. Il trasferimento non può avvenire se non sono decorsi trenta giorni dalla data della notificazione, ovvero quarantacinque giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui all'articolo 5.

2. Il trasferimento di dati personali fuori del territorio nazionale può essere vietato ove il Garante accerti che l'ordinamento del Paese nel territorio del quale o tramite il territorio del quale ha luogo il trasferimento non garantisca un livello di protezione di grado pari a quello assicurato nell'ordinamento italiano, valutata anche la natura dei dati e le finalità del trattamento. Si applica, per l'opposizione al divieto, il disposto dell'articolo 22, comma 6.

3. Chiunque intenda procedere nel territorio dello Stato al trattamento di dati personali detenuti all'estero, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Garante, nella quale devono essere specificate le finalità del trattamento e la natura dei dati. Il trattamento è soggetto alle disposizioni della presente legge se l'ordinamento del Paese nel quale i dati sono detenuti non assicura un livello di protezione delle persone di grado pari a quello assicurato nell'ordinamento italiano, valutata anche la natura dei dati e le finalità del trattamento. Il Garante procede in proposito ai necessari accertamenti, dandone tempestivamente notizia al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

4. La notificazione prevista dal comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 8, ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a).

CAPO VI

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

ART. 19.

(Istituzione del Garante).

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa tra loro dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente e i membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto e dell'informatica.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il decreto di cui all'articolo 21, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

ART. 20.

(Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti di dati sono effettuati nel rispetto delle norme di legge o di regolamento e in conformità della notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relative ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 22;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito di categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la diffusione tra il pubblico dell'attività svolta, della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 7;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti previsti dall'articolo 2, commi 4 e 5, e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al responsabile o al titolare della banca di dati, all'interessato o anche a terzi, di fornire tutte le informazioni necessarie. Può inoltre disporre, ove necessario avvalendosi della collaborazione di amministrazioni dello Stato, ispezioni o accessi al fine di effettuare, anche mediante accesso diretto alla banca di dati, verifiche e controlli. Per i trattamenti di cui al comma 1, lettera p), e all'articolo 12, comma 1, le verifiche sono eseguite per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 21, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua

istituzione, il Garante promuove opportune intese con amministrazioni locali ed enti pubblici al fine di assicurarne la consultabilità anche mediante terminali dislocati su base almeno provinciale.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera *b*), è impugnabile ai sensi dell'articolo 22, commi 6 e 7.

ART. 21.

(Ufficio del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di nomina del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, e su parere conforme

del Garante stesso. Nel medesimo decreto sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 22, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri o di enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto per quel che concerne il contenuto delle banche di dati e le relative modalità di funzionamento, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 22.

(Tutela amministrativa e giurisdizionale).

1. I diritti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere fatti valere con ricorso al Garante. Il ricorso non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso può essere proposto solo dopo che siano decorsi tre giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile del trattamento. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, la presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memo-

rie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato, e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale al suo rigetto. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria, con provvedimento non impugnabile, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.

8. Le controversie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 4.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 23.

(Omessa o infedele notificazione o comunicazione).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni o comunicazioni prescritte dagli articoli 8 e 18, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 7, comma 4, la pena è della reclusione sino ad un anno.

ART. 24.

(Trattamento illecito di dati personali).

1. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 8, comma 7, e punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15 o 16 ovvero del divieto di cui all'articolo 18, comma 2, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a quattro anni.

ART. 25.

(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicu-

rare la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva documento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene sono diminuite fino alla metà.

ART. 26.

(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 8, comma 7, o dell'articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

ART. 27.

(Pena accessoria).

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

ART. 28.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque omette di fornire al Garante le informazioni richieste ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione del disposto di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 12, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ED ABROGAZIONI

ART. 29.

(Legislazione regionale).

1. Nell'emanazione delle norme legislative per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario si attengono ai principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali ai sensi del medesimo articolo 117.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali desumibili dalla legge medesima, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 30.

(Comunicazioni al Garante).

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

ART. 31.

(Disposizioni transitorie).

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11 e 22, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta

giorni successivi a tale data, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dagli articoli 8 e 18 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine di nove mesi dalla medesima data.

3. Le misure di protezione di cui all'articolo 7, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento del rischio di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Le misure di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 5, comma 3, ad opera della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa informativa al Garante.

6. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui all'articolo 5, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996. I termini di cui al comma 2 decorrono da tale data.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 34, comma 1, l'ufficio di presidente del Garante è ricoperto dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ART. 32.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Controlli).* — 1. Il controllo sul centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati, nei

modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, deno-

minata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. ».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. ».

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. ».

ART. 33.

(Abrogazioni).

1. Il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto in attuazione di tale disposizione.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con le norme della presente legge. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

CAPO IX

DISCIPLINA INTEGRATIVA

ART. 34.

.....
.....
.....

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 35.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni per l'anno 1995 ed in lire 3.900 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 36.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.